



## DOCUMENTO INTEGRATIVO

**Acquisizione in via d'urgenza del sistema di protezione perimetrale essenziale per i sistemi ICT dell'Agenzia, tramite Richiesta di Offerta (RDO) su piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) gestita da Consip s.p.a.**

Ad integrazione di quanto disposto nelle Condizioni Generali di contratto relative al capitolato MePA di riferimento, si conviene quanto segue. Il presente documento, debitamente sottoscritto digitalmente per accettazione, va restituito alla stazione appaltante alla PEC: [protocollo@pec.agid.gov.it](mailto:protocollo@pec.agid.gov.it) all'attenzione del Responsabile Unico del Procedimento dott. Francesco Tortorelli e del Direttore dell'Esecuzione Dott. Marcello Cotta, alla Direzione Pubblica Amministrazione e Vigilanza e all'Ufficio Contabilità, Finanza e Funzionamento.

### 1. Oggetto, importo, durata, contenuti della Richiesta di Offerta

1. Agid ha la necessità di provvedere alla sostituzione degli apparati PAN-5020 in uso con due nuove appliance Palo Alto Networks PA-5220 oltre al rinnovo dei servizi aggiuntivi, dell'installazione, della configurazione e della relativa manutenzione; in dettaglio:

Sistema di sicurezza perimetrale PaloAlto	2 x appliance Palo Alto Networks PA-5220
	Servizio aggiuntivo di Threat prevention
	Servizio aggiuntivo di PANDB URL filtering
	Servizio aggiuntivo di WildFire per apparati in HA pair
	Manutenzione INDIRETTA tipo Palo Alto Partner enabled premium per PA-5220
	Manutenzione INDIRETTA tipo Palo Alto Partner enabled premium support per Panorama 25 devices
	Servizio di installazione, configurazione e migrazione

per un importo a base d'asta: € 199.657,00 IVA esclusa - oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, pari a zero - sul quale verrà applicato l'eventuale ribasso proposto.

2. L'importo complessivo dell'offerta deve essere comprensivo di tutte le prestazioni, e di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, necessari per l'esecuzione del servizio in questione. Ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b) del D.lgs. 50/2016 il criterio di aggiudicazione prescelto è il prezzo più basso. Durata del contratto: 36 mesi.

### 2. Documentazione di gara

1. La documentazione di gara consiste in:

- il presente Documento integrativo;
- il modello di Dichiarazione sostitutiva (DGUE);

- le dichiarazioni integrative;
- Il modello di Patto di integrità.

2. Tale documentazione verrà caricata dalla Stazione appaltante negli appositi spazi resi disponibili dalla piattaforma elettronica del MePA. Gli operatori economici invitati dovranno compilare e caricare nuovamente, negli appositi spazi resi disponibili dal MePA:

- il modello di Dichiarazione sostitutiva (DGUE), compilato in ogni sua parte secondo il template allegato, debitamente sottoscritto digitalmente da parte del legale rappresentante o da persona munita dei poteri di firma;
- le dichiarazioni integrative secondo il template allegato;
- il Patto di integrità, secondo il template allegato, debitamente compilato e firmato;
- la prova del pagamento del contributo ANAC;
- eventuale documentazione amministrativa.

3. Agli eventuali quesiti, presentati in forma scritta (formato.doc, pdf o rtf e comunque anche in formato word editabile) ed entro il termine di riferimento indicato attraverso l'apposita funzione della piattaforma digitale, sarà data risposta, in forma anonima, a tutti gli operatori economici invitati, almeno 6 (sei) giorni prima del termine di scadenza della presentazione delle offerte.

4. Si precisa che eventuali richieste di chiarimenti, elaborate dagli operatori economici sul presente Documento Integrativo, nonché il relativo riscontro fornito da AgID, fanno parte integrante della documentazione di gara.

5. Il termine di presentazione delle offerte è di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione della RdO sulla piattaforma elettronica del MePA; la scadenza di presentazione offerte sarà in ogni caso quella effettivamente determinata dalla pubblicazione su MePA.

### 3. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

1. L'operatore economico dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva, successivamente verificabile, resa dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia autentica della procura speciale), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore), redatta compilando il Documento di Gara Unico Europeo – DGUE, di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016, adattato alla legislazione nazionale (in allegato) – con la quale, tra le altre cose, attesta:

1. di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g), commi 2,4,5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) e comma 12, del Codice (compilare, in ogni sua parte, la Parte III "Motivi di esclusione" del DGUE);

Si rappresenta che la dichiarazione sull'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e comma 2, del Codice, dovrà essere riferita per tutti i soggetti (in carica e cessati) che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del Codice. Si precisa che, nel DGUE, parte II "Informazioni sull'operatore economico", Sezione B, tale dichiarazione dovrà essere riferita ai seguenti soggetti, ed in particolare:

- al titolare e al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- ai soci e al direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- ai soci accomandatari e al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
  - ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;
  - ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza (tra questi rientrano i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori e gli institori ex art. 2203 cc), di direzione o di controllo;
  - al direttore tecnico;
  - al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (si precisa in proposito che, nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall'art. 80, del Codice, devono essere riferite per entrambi i suddetti soci);
- ai soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque fino alla presentazione dell'offerta.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente RDO.

2. l'iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore, con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese il concorrente è iscritto, degli estremi d'iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell'attività per la quale il concorrente è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento (compilare Parte IV "Criteri di Selezione", Sezione A, n. 1, del DGUE);
  3. l'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della Stazione appaltante (AgID);
  4. l'intenzione, o meno, di ricorrere al subappalto nei limiti di legge. In caso di ricorso al subappalto compilare la parte II, sezione D, del DGUE e allegare un ulteriore DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, e alla parte VI.
5. Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 80, commi 1 e 5 del Codice, sulla base

delle indicazioni eventualmente rese nelle Linee guida dell'ANAC) o siano state adottate misure di *self cleaning*, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione appaltante (AgID) ogni opportuna valutazione.

#### 4. Dichiarazioni integrative

1.L'operatore economico dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva, successivamente verificabile, resa dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia autentica della procura speciale), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore), con la quale:

- a) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
- b) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- c) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - 1) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
  - 2) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- d) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

*[Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare)]*

- e) dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. b), e dell'art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale di .....; nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, della legge fallimentare: in tal caso produrre i documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5 del citato art. 186-bis).

## **5. Documentazione comprovante il pagamento della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'ANAC**

1. Ai sensi della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1300 del 20 dicembre 2017, i concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad € 20,00 (come stabilito, in relazione alla fascia di importo del presente appalto, dall'art. 2 della citata deliberazione), in una delle modalità sotto-indicate secondo le nuove istruzioni in vigore dal 1° gennaio 2018.

2. L'operatore economico che intende partecipare ad una procedura di scelta del contraente, deve versare, ove previsto dalla delibera in vigore, la contribuzione per ogni singolo lotto a cui intende partecipare, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dall'avviso pubblico, dalla lettera di invito ovvero dalla richiesta di offerta comunque denominata.

Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi.

3. L'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- *on-line* mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo "secure code"), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento deve verificare l'esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta.

4. La ricevuta del pagamento del contributo ANAC deve essere comunicata all'AgID, caricandola sulla piattaforma MePA tra la documentazione amministrativa. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, l'AgID procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005.

## 6. Soccorso istruttorio

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, del DGUE e delle restanti dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti l'offerta tecnica ed economica, ove presenti, potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

2. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

3. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

4. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

5. Ai fini della sanatoria, si assegnerà al concorrente un termine di 10 (dieci) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

6. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

7. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## 7. Adempimenti conseguenti all'aggiudicazione

1. Ai sensi dell'art. 76 del Codice, il RUP provvede a comunicare l'avvenuta aggiudicazione all'aggiudicatario e agli altri concorrenti della gara entro 5 giorni.

2. A partire dalla ricezione di tale comunicazione, viene richiesto all'aggiudicatario di inviare al [protocollo@pec.agid.gov.it](mailto:protocollo@pec.agid.gov.it), nel termine di 10 (dieci) giorni, all'attenzione del RUP, e all'Ufficio Contabilità, Finanza, quanto di seguito indicato:

- l'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e dai soggetti indicati dall'art. 85 del medesimo D.lgs., tramite il template opportunamente inviato dalla stazione appaltante;
- la dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010, tramite il template opportunamente inviato dalla stazione appaltante. L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai su richiamati dati.
- la cauzione definitiva (in originale o in copia autentica e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente) conforme alle prescrizioni di cui all'art. 103 del Codice.

3. Dopo le verifiche amministrative sulle dichiarazioni fornite in sede di gara dall'Aggiudicatario e le verifiche sul possesso dei requisiti, svolte dal RUP, divenuta efficace l'aggiudicazione, si procederà attraverso le funzionalità del MePA alla stipula del contratto di appalto.

4. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

5. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

6. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure di controllo dei requisiti dell'aggiudicatario, previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia), salva restando la facoltà del RUP di chiedere l'aggiudicazione e la stipula in via d'urgenza.

## 8. Adempimenti per la stipula del contratto

1. A seguito dell'affidamento sulla piattaforma elettronica, si richiede di far pervenire all'indirizzo PEC: [protocollo@pec.agid.gov.it](mailto:protocollo@pec.agid.gov.it), all'attenzione del Responsabile Unico del Procedimento dott. Francesco Tortorelli e del Direttore dell'Esecuzione

Dott. Marcello Cotta, alla Direzione Pubblica Amministrazione e Vigilanza e all'Ufficio Contabilità, Finanza e Funzionamento entro il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi:

- a) il presente documento integrativo, con allegato il documento di stipula generato sul MePA, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della Società, unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del firmatario;
- b) il Patto di integrità, compilato e controfirmato dal legale rappresentante della Società;
- c) la prova del pagamento dell'imposta di bollo: i contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione attraverso il Mercato Elettronico della PA scontano l'imposta di bollo, in linea anche con la risoluzione n. 96/E/2013 dell'Agenzia delle Entrate che ha chiarito che il documento di accettazione dell'offerta (documento che contiene tutti gli elementi essenziali del contratto, identificabile con il documento di stipula rilasciato dalla piattaforma MePA) deve essere assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972. L'imposta di bollo dovrà essere versata presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A., degli agenti di riscossione, oppure on line sul sito dell'Agenzia delle Entrate, previa compilazione del mod. F23 a partire dal momento del perfezionamento della TD in via telematica. La compilazione del modello F23 prevede essenzialmente gli estremi del soggetto sottoposto a tributo (l'OE); l'eventuale richiamo al contratto oggetto di imposta (es.: "stipula RDO/ODA/altro n. .... con Agenzia per l'Italia Digitale"); il codice tributo (456T, Imposta di bollo - tassa sui contratti di borsa). L'attestazione di pagamento del modello F23 dovrà quindi essere scansionata in formato PDF, firmata digitalmente dal sottoscrittore e trasmessa ad AgID. L'imposta di bollo è assolta col versamento di € 16,00 ogni quattro facciate di documento contrattuale. L'aggiudicatario procede con l'invio della copia del relativo modello F23, inserendo nel campo 6 il codice ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio su cui ha sede l'Operatore Economico (il codice è reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate); nel campo 11 il codice tributo 456T; nel campo 12 la descrizione: "imposta di bollo".

## 9. Garanzia definitiva

1. Come sopra indicato, dopo l'aggiudicazione definitiva, ai fini del perfezionamento del contratto, saranno richiesti con apposita lettera, la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice che potrà essere svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

2. L'importo della garanzia definitiva è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'art. 93, comma 7 del Codice, per le percentuali ivi indicate. In tale circostanza, va fornita alla stazione

appaltante copia del certificato di qualità, per le verifiche di legge.

3. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del Contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto stesso. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il prestatore dovrà provvedere al reintegro secondo quanto ex lege previsto.

4. Spetta all'aggiudicatario l'onere di consegna all'istituto garante degli stati di avanzamento lavori o degli analoghi documenti comprovanti l'avvenuta esecuzione: non è imputabile o addebitabile alla Stazione Appaltante qualsiasi aggravio o addebito dell'istituto garante successivo alla data dell'attestazione di regolare esecuzione. Nel caso di consegna in formato cartaceo della copia per il beneficiario della garanzia, una volta esaurita la sua efficacia, non si farà luogo alla restituzione del documento che rimarrà acquisito agli atti.

#### **10. Attestazione di regolare esecuzione della fornitura e dei servizi connessi; fatturazione e pagamenti**

1. Il servizio e quanto richiesto al Prestatore entro i termini indicati, saranno oggetto di verifica di conformità e funzionalità da parte del RUP.

2. Il pagamento dell'importo complessivo è subordinato alla stipulazione del contratto e sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura, mediante ordine di bonifico su conto corrente segnalato dall'OE; la fattura dovrà essere emessa successivamente all'attestazione di regolare esecuzione del RUP a seguito del superamento della verifica di conformità del servizio. La fattura pervenuta prima dell'attestazione di regolare esecuzione è passibile di rifiuto da parte dell'AgID.

3. Il Prestatore, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio dell'Agenzia: UF4NU9, consultando per quanto di proprio interesse, il sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) inerente le modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica, e il sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it) in merito all'identificazione degli uffici destinatari della fattura elettronica. I dati necessari alla fatturazione elettronica sono i seguenti:

- Denominazione Ente: Agenzia per l'Italia Digitale;
- Codice Univoco Ufficio: UF4NU9;
- Nome dell'ufficio: Uff\_e FatturaPA;
- C.F. del servizio di F.E.: 97735020584.

4. La mancata indicazione di uno dei dati sopra indicati comporterà lo scarto da parte del Sistema di intercambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate e il conseguente mancato inoltro a AgID. Sono inoltre elementi essenziali della fattura (la cui assenza/irregolarità rende necessaria la procedura di rifiuto SDI):

- i riferimenti (protocollo e data) della RDO di affidamento del servizio;
- la descrizione del servizio cui la fattura fa riferimento;
- "la competenza temporale del servizio", (es. dal gg/mm/aa .....al gg/mm/aa....);
- il CIG (Codice Identificativo Gara), in base all'art 25 comma 2 del DL 66/2014

(convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89);

- tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all'importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati);
- eventuale titolo di non imponibilità o esenzione IVA.

5. Si precisa che AgID, ai sensi del D.L. n. 50/2017 del 24/04/2017 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, è compresa nella platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall'articolo 1, comma. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'Agenzia provvederà a versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata in fattura, pagando al Prestatore esclusivamente l'imponibile.

6. Come anticipato, eventuali fatture non conformi alle indicazioni fornite saranno passibili di rifiuti tramite lo SDI (Sistema di Interscambio) dell'Agenzia delle Entrate. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Stazione Appaltante. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D.lgs. 09/10/2002, n. 231, come modificato dal D.lgs. 09/11/2012, n. 192.

7. Ai fini delle verifiche di competenza del RUP al Prestatore potrà essere richiesto di anticipare, prima dell'emissione della fattura e dell'invio SDI, la bozza di fattura elettronica.

8. Le presenti disposizioni si considerano conosciute ed accettate dal Prestatore quale parte integrante del documento di stipula digitalmente sottoscritto.

### **11. Divieto di cessione del contratto. Divieto di subappalto.**

1. In base a quanto disposto dall'art. 105 del Codice, il Prestatore non può cedere in nessun caso il contratto a terzi in qualunque modo sia effettuata la cessione.

In caso di cessione del contratto, il contratto sarà risolto per causa e in danno del Prestatore, senza riconoscimento alcuno delle prestazioni effettuate, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo e salva la facoltà dell'AgID di richiedere tutti i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione stessa.

2. In applicazione dell'art. 105 comma 3 lettera b) del D.lgs. 50/2016, è vietato il subappalto integrale o parziale. Considerato il grado di sensibilità e riservatezza dello slot di servizi richiesti, nonché il primario interesse della Stazione Appaltante a circoscrivere la diffusione di informazioni relative ai propri sistemi di sicurezza, il fornitore dovrà appartenere esclusivamente alla lista di OE invitati creata su piattaforma MePA. Diversamente, AgID si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione e/o risolvere il contratto e di utilizzare la graduatoria di gara, anche in danno all'originario aggiudicatario.

### **12. Penali, risoluzione, Foro competente**

1. In caso di ritardo o di difetto contestato formalmente, anche via mail, il RUP si riserva di applicare una penale pari all'1% dell'importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo, ovvero di applicare una penale variabile tra il 0,4% e l'1%

dell'importo contrattuale per ciascun difetto rilevato, intendendo per difetto:

- il ritardo nell'esecuzione di tutto quanto contrattualmente;
- il ritardo/inadeguatezza dei servizi a corredo del sistema di protezione perimetrale e delle manutenzioni previste.

2. L'applicazione delle penali può al massimo raggiungere il limite del 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale. Oltre tale limite, l'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il rapporto mediante PEC, senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti della contraente anche dell'eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente procedura e salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti.

3. Qualora durante l'esecuzione del contratto dovessero registrarsi inadempienze, discontinuità di servizio, ecc. con frequenza e/o gravità ritenuta eccessiva dall'Agenzia, quest'ultima potrà in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, considerare risolto di diritto il contratto, in danno e per colpa del Prestatore e fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.

4. L'Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del contratto, in danno e colpa del Prestatore, in caso di:

- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- circostanze, determinatesi per colpa del Prestatore, tali da rendere impossibile la prosecuzione dei rapporti fra le parti;
- subappalto, cessione contratto, cessazione attività, concordato preventivo, fallimento.
- in caso di controversia il Foro competente è quello di Roma.

### **13. Trattamento dei dati personali e riservatezza**

1. Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole contenute nel D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., secondo le istruzioni impartite dall'AgID in qualità di titolare del trattamento.

2. L'AgID si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui il personale sia venuto a conoscenza in relazione al presente Discipinare e ad adottare tutte le misure necessarie a tutelarne la riservatezza.

### **14. Finalità del trattamento**

1. I dati forniti vengono acquisiti dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

2. I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

3. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di

studio e statistici.

4. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

5. Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), D.lgs. n. 196/2003.

6. Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

7. I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza all'Amministrazione;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'ANAC in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10 gennaio 2008.

8. I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione della fornitura/servizio, potranno essere diffusi tramite il sito internet dell'Amministrazione in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D. L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012); i contratti ed alcuni dati relativi agli stessi (nominativo, partita IVA/codice fiscale, importo, ecc.), potranno essere pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet dell'Amministrazione.

9. Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.lgs. n. 196/2003. Titolare del trattamento è l'Agenzia per l'Italia Digitale, Via Liszt n. 21 – Roma alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.

### **15. Codice di comportamento /Piano triennale di prevenzione della corruzione/Patto di integrità**

1. Il committente informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 21 del 30/01/2015 quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D.lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione", documento che integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013.

2. Le norme contenute nel Codice si applicano, per quanto compatibili, ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'Agenzia.

3. Tutti i fornitori, quali soggetti terzi sono tenuti nei rapporti con il Committente, ad uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto del Committente di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

4. I fornitori dovranno altresì attenersi a quanto previsto dal D.P.R. 16.04.2013, n. 62: "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165" che al comma 3 dell'art. 2 stabilisce che le pubbliche amministrazioni estendono gli obblighi di condotta previsti dal presente codice nei confronti di imprese fornitrici di beni e servizi.

Nel caso di violazione degli obblighi derivante dal citato codice, il committente potrà procedere alla risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.

5. L'operatore economico aggiudicatario accetta inoltre sin d'ora il Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPC) 2017-2019 approvato con determinazione del D.G. n. 18 del 31/01/2017.

6. L'operatore economico si impegna a rispettare, infine, il Patto di integrità sottoposto da Consip e firmato in sede di abilitazione al Mercato Elettronico. Si allega, inoltre, lo schema del Patto di integrità, che deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato, insieme all'offerta, da ciascun partecipante alla gara in oggetto, secondo il template allegato. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione automatica dalla gara.

## 16. Disposizioni finali

1. Il RUP come in parte anticipato negli articoli precedenti, nel rispetto delle norme vigenti e delle Linee Guida Anac:

- a) cura il corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, esercitando una funzione di coordinamento e controllo e adottando le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate, anche a seguito del verbale o delle proposte della Commissione di gara, ove prevista, ovvero del Presidente della stessa, istituito attraverso le funzionalità della piattaforma del MePA;
- b) richiede al Direttore generale la nomina della commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del Codice, nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici e s.m.i e delle linee guida Anac;
- c) verifica le offerte anormalmente basse, avvalendosi, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del supporto della commissione nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice;
- d) propone al Direttore generale, previa verifica sugli atti della procedura svolta e su proposta circostanziata della Commissione di gara, l'esclusione degli operatori

- economici che non abbiano rispettato le disposizioni vigenti e le regole del presente disciplinare di gara;
- e) propone al Direttore generale, previa verifica della documentazione e dell'iter della procedura, attraverso i verbali della commissione di gara, ove prevista, l'aggiudicazione;
  - f) verifica, ove lo ritenga necessario anche con il supporto degli uffici competenti, al fine di rendere efficace l'aggiudicazione della gara e della successiva stipula del contratto, il possesso dei requisiti previsti dal Codice e dalle altre disposizioni vigenti in capo all'aggiudicatario;
  - g) provvede a comunicare l'avvenuta aggiudicazione all'aggiudicatario e agli altri concorrenti della gara entro 5 (cinque) giorni e, ove previsto, richiede la cauzione;
  - h) divenuta efficace l'aggiudicazione, richiede al punto ordinante di procedere attraverso le funzionalità del MePA alla stipula del contratto (se vi sono urgenze di avvio del servizio, anche una volta avviate le verifiche di cui alla precedente lettera f);
  - i) comunica al Prestatore e agli Uffici competenti, anche ai fini degli adempimenti legati alla normativa in materia di trasparenza e avvio della fase di gestione, controllo e pagamento dei servizi resi in forza del contratto, la data di avvio delle attività;
  - j) autorizza il Direttore dell'esecuzione a curare le attestazioni di regolare esecuzione e le verifiche di conformità dei servizi, essenziali alla fatturazione e al pagamento, e a rispondere, su sua delega e indicazione, con la dovuta tempestività alle richieste degli Uffici competenti in merito alle fasi di accettazione/rifiuto e registrazione della fattura.
- 2.L'Agenzia per l'Italia Digitale si riserva il diritto, in qualsiasi momento e per motivate ragioni, di sospendere o revocare la procedura, di non dare corso all'aggiudicazione o di non procedere alla sottoscrizione del contratto e gli operatori economici concorrenti non avranno nulla a pretendere. L'AgID resta esonerata da ogni responsabilità relativa agli obblighi derivanti da leggi e regolamenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali.
- 3.L'AgID si riserva altresì la facoltà di recedere dall'appalto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza oneri per l'AgID, con un preavviso di almeno un mese (da comunicare via PEC), fatto salvo il riconoscimento delle prestazioni richieste e regolarmente eseguite.
- 4.L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite per l'avvio dell'esecuzione del Contratto; qualora l'esecutore non adempia, l'AgID ha facoltà di risolvere il Contratto.
- 5.Sono a carico della ditta aggiudicataria le imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti al Contratto a qualsiasi titolo, ivi inclusa l'imposta di bollo e l'eventuale tassa di registro.
- 6.La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione per ragioni di pubblico interesse, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- 7.Qualora venga accertata la realizzazione, nella presente gara, di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile – ivi inclusi gli articoli 101 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea

(TFUE) e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 – l'AgID si riserva la relativa valutazione, ai sensi dell'art. 80, comma 5, del Codice, e dell'art. 68 del R. D. 827/1924, anche al fine di motivare l'esclusione alla partecipazione delle successive procedure di gara indette dall'AgID stessa e aventi il medesimo oggetto della presente gara.

8.L'AgID si riserva, altresì, di segnalare alle Autorità competenti eventuali elementi che potrebbero attestare la realizzazione, nella presente gara, di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso. L'AgID provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10 gennaio 2008.

